

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Oggi 21/09/2022 alle ore 21:20 presso la sala riunioni della sede Pro Loco Galciana sita nella biblioteca di Galciana in Prato (PO) Via Isidoro del Lungo, 12 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell' Associazione Pro Loco Galciana, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Approvazione e registrazione nuovo statuto per adeguamento dello stesso al fine di procedere con l'iscrizione della "Pro Loco Galciana" al Registro Unico Terzo Settore sezione APS a norma degli art. 82 comma 3 e 82 comma 5 e dell'articolo 101 comma 2 del Codice del terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.).**
- **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Ubaldo Mannini, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Manno Niccolò che accetta.

Il Presidente constata e fatta constatare la presenza dei Soci necessari alla variazione statutaria e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dichiara validamente costituita l'Assemblea, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, vista la manifestata necessità di approvare e registrare nuovamente presso l'Agenzia delle Entrate il nuovo Statuto sociale dell'associazione e vista la richiesta integrazioni pervenuta tramite Pec dal Comune di Prato in data 12/07/2022, propone all'Assemblea dei Soci l'approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale al fine di adeguarlo come richiesto dalla normativa di legge e di proseguire poi anche all'iscrizione dell'Associazione al nuovo Registro Unico del Terzo Settore – Sezione APS.

Il testo dello Statuto proposto dal Presidente e da approvare a norma degli art. 82 comma 3 ed 82 comma 5 e dell'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.) risulta essere quello riportato nell'Allegato "A" del presente verbale dell'Assemblea dei Soci.

L'assemblea, dopo approfondita analisi e dopo aver valutato attentamente la proposta del Presidente, delibera all'unanimità il nuovo Statuto Sociale e delibera di proseguire alla

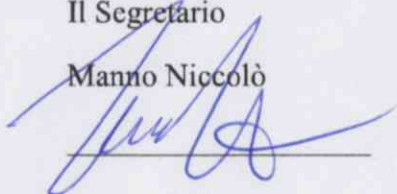
PRO LOCO GALCIANA
VIA , VIA ISIDORO DEL LUNGO, 12
59100 PRATO (PO)
C.F. 92045960488
Libro Verbale Assemblee Soci

registrazione del nuovo testo dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate come indicato nell'allegato "A" ed a norma degli art. art. 82 comma 3 ed 82 comma 5 e dell'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.) al fine di adeguare lo stesso alla normativa del Codice del Terzo Settore ed al fine di procedere poi con l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – sezione APS.

Null'altro essendo da deliberare, nessuno prende la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21:50 e previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale scioglie l'Assemblea.

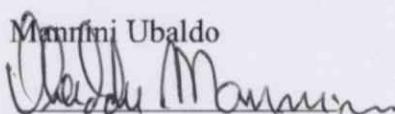
Il Segretario

Manno Niccolò



Il Presidente

Mannini Ubaldo



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto rogato il 23/9/2022
al N. 1548 Mod. 3 Vol. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ALLEGATO "A" DEL VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 21/09/2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALCIANA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (in forma abbr. A.P.S.)

ART.1 - DENOMINAZIONE –SEDE

È costituita una associazione denominata "PRO LOCO GALCIANA A.P.S." con sede in Galciana di Prato (PO), via Isidoro Del Lungo, 12.

L'associazione svolge la propria attività nel Comune di Prato (PO). Nell'ambito territoriale del comune, il consiglio direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale. L'eventuale variazione della sede comporta modifica statutaria.

ART.2 COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'- DURATA – FINALITA' – SCOPI

1. La pro loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico nell'ambito territoriale di competenza nel comune sede della pro loco, e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. La pro loco non ha finalità di lucro ed i suoi soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. L'associazione è duratura fino al 31.12.2097 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con le maggioranze previste dal presente statuto per le assemblee straordinarie.
4. L'associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro.
5. L'associazione si propone come finalità quella di operare per la crescita complessiva del territorio, delle attività che vi si svolgono ed in generale a beneficio di tutti i cittadini.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati alla U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia):

- 1) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- 4) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 5) Formazione extrascolastica, avente finalità sociali.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione può, dunque:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti.
- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

Ubaldo Angiolo Mannin.

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia

h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

2. Per favorire l'aggregazione tra i soci e la loro crescita culturale e sociale la Pro Loco potrà aprire e gestire nella propria sede un circolo riservato ai soci anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande.

3. L'associazione può infatti esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità ai criteri ed ai limiti stabiliti dall'adottando Decreto ministeriale e regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

4. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

5. L'associazione potrà utilizzare e/o gestire qualsiasi tipo di impianto posto in essere dall'ente locale, da altre associazioni o privati.

6. L'associazione potrà svolgere qualunque attività secondaria e strumentale affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi sociali fissati e/o comunque attinenti ai medesimi.

ART. 4 - SOCI

1. I soci possono essere *fondatori*, *ordinari*, *onorari*, *sostenitori*, comunque tutti con gli stessi diritti e gli stessi doveri.

I soci *fondatori* sono coloro che risultano nell'atto di fondazione.

I soci *ordinari* sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea.

2. I soci *onorari* sono nominati dall'assemblea fra quelle persone che si siano distinti in attività meritorie.

3. Sono soci *sostenitori* coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

5. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci devono versare la quota associativa annuale;

2. Tutti i Soci, purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale dovuta e risultino associati da almeno tre mesi, hanno diritto:

Ubaldo Angelo Mannion



- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
3. Tutti i soci hanno il diritto:
- a) a ricevere la tessera della Pro Loco;
 - b) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - c) a frequentare i locali della Pro Loco;
 - d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate
 - e) di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro loco;
 - b) versare nei termini stabiliti la quota associativa alla Pro Loco;
 - c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La domanda di ammissione a socio è libera e chiunque può presentare domanda di partecipazione alla vita sociale dell'associazione senza alcun limite e discriminazione.
2. Il consiglio direttivo si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione. In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta (30) giorni senza dover esporre i motivi della decisione. Dietro ricorso dell'interessato, tale domanda potrà essere riesaminata nella prima assemblea ordinaria. Al momento della sua ammissione il socio riceverà la tessera sociale, documento atto a qualificarlo come tale.
3. I soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione medesima.
4. La qualifica di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, per morosità nel pagamento della quota associativa o per indegnità o qualora sussistano o intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo statuto ed i regolamenti della pro loco. Comunque la perdita della qualità di socio deve avvenire su decisione e/o ratifica del consiglio direttivo.
5. Il consiglio direttivo può invitare i soci, o parte di essi, ad una contribuzione straordinaria senza che diventi obbligatoria.

ART. 7 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, l'ufficio di presidenza, l'organo di controllo (se nominato),

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ogni socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. L'assemblea dei soci ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali ed, in particolare, ad essa vengono attribuite le seguenti competenze:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. All'assemblea prendono parte tutti i soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo due deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio

Ulderico Angelo Mammari

[Firma]

con diritto di voto.

4. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente della pro loco, o in sua assenza dal vice presidente, assistito dal segretario. In caso di loro assenza, l'assemblea elegge tra i soci presenti il presidente dell'assemblea. Allo stesso modo l'assemblea eleggerà un segretario, in caso di assenza del segretario della pro loco.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal presidente della pro loco, previa deliberazione del consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta elettronica o comunque con i mezzi ritenuti più idonei per maggiore visibilità.

5. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione da indirsi almeno 24 ore dopo alla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente valida comunque sia il numero degli intervenuti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

6. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno. Essa ha lo scopo di approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo con la relativa relazioni del presidente e se nominati dal collegio dei sindaci revisori, la determinazione della quota sociale dei soci e la quota di iscrizione a nuovo socio, predisposta dal consiglio direttivo su proposta del presidente. Inoltre deve approvare il programma di attività annuale proposto dal consiglio direttivo (manifestazioni, sagre, sfilate e qualsiasi altra attività).

7. L'assemblea generale straordinaria è convocata ogni volta che il presidente o il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando 1/3 dei soci ne faccia richiesta motivata e scritta.

8. Le modifiche statutarie dovranno essere discusse in assemblea straordinaria la quale dovrà deliberare con la presenza e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci se in prima convocazione o con la presenza e con il voto favorevole dei 2/3 dei soci se in seconda convocazione.

9. La delibera di scioglimento dell'associazione dovrà essere discussa in assemblea straordinaria la quale dovrà deliberare con la presenza e con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci se in prima convocazione o con la presenza e con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci in seconda convocazione.

10. Tutte le deliberazioni adottate nelle assemblee ordinarie e straordinarie dovranno essere riportate su apposito libro di verbali.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un numero minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri.

2. Il consiglio direttivo deve redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto, curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, redigere i bilanci, compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea, deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

3. L'assemblea, elegge tra i soci i componenti del consiglio direttivo con votazione segreta

4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero consiglio direttivo sarà considerato decaduto ed il presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

7. Il consiglio direttivo decade se l'assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico

Ulderico Angelo Manam...

[Signature]

e finanziario. In questo caso il presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

8. Il consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della pro loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea. Spetta inoltre al consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

9. Alla riunione del consiglio direttivo il presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività delle pro loco che possono partecipare senza diritto di voto.

10. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario ed approvato di volta in volta dal consiglio stesso.

11. I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni. In caso di dimissioni o di perduranti assenze di uno o più consiglieri si provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nella lista dei candidati alle ultime elezioni.

12. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno il presidente, il v. Presidente, il segretario ed il cassiere che compongono l'ufficio di presidenza e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

13. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14. Il Consiglio Direttivo inoltre, qualora l'associazione superi i relativi limiti imposti dalla legge per l'obbligo di redazione, predispone il Bilancio Sociale della stessa da presentare dinanzi all'Assemblea dei Soci insieme al rendiconto Economico Finanziario per l'approvazione e si adopera a mettere in atto tutti gli adempimenti connessi a tale normativa.

ART. 10 IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio direttivo al suo interno.

2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile della Pro Loco. È assistito dal Segretario.

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL CASSIERE

1. Il Cassiere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione.

2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

3. Il cassiere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

4. È possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 12 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ulderico Angelo Manam...

[Firma]

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO SOCIALE

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a. quote e contributi dei Soci;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo si tratta di proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

- g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, quali per esempio a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ;

2. Il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.

3. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco devono essere utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Pro Loco.

4. È fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale non possono essere divisi e/o distribuiti,

Ulderico Angelo Manacini

[Firma]

neppure in modo indiretto, ai Soci, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

ART. 15 PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, personale, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5 % del numero degli associati.

3. Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.

4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs 117/2017

5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti, esterni o interni alla Pro Loco, mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 16 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. Il bilancio comprende l'esercizio associativo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs n.117/2017 (Codice del terzo settore).

2. Il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Dovrà essere istituito un giornale di cassa sul quale saranno registrate in ordine cronologico tutti i movimenti contabili e conservato le relative pezze giustificative.

4. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea dei soci entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

6. Le eventuali entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) saranno identificate e menzionate come secondarie e strumentali nei documenti di bilancio.

7. L'associazione, qualora venga superato il limite previsto dall'articolo 14 c.2 del Codice del Terzo Settore, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

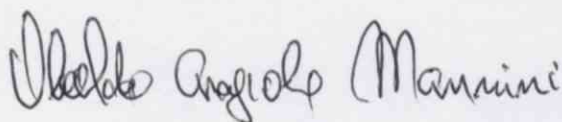
8. Dovrà inoltre essere tenuto ogni altro registro previsto dalle vigenti leggi fiscali.

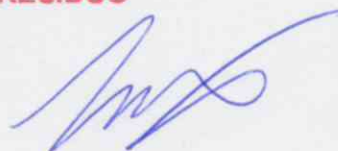
ART. 17 – LIBRI SOCIALI

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se nominato).

I suddetti Libri Sociali possono essere consultati dai Soci dell'Associazione, i quali hanno il diritto di esaminare la suddetta documentazione previa richiesta scritta da presentare all'attenzione del Consiglio Direttivo.

ART.18 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

 Angelo Mannini



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni deliberate dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In alternativa, nelle more della piena operatività del suddetto Registro, a fini di utilità sociale analoghi a quelli dell'associazione Pro Loco Galciana A.p.s..

ART.19 -RAPPORTI CON L'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA

1. Gli enti istituzionali di promozione turistica di qualsiasi livello potranno avvalersi dell'associazione Pro Loco Galciana per l'esplicazione di particolari iniziative e compiti.

2. Un rappresentante degli enti di cui sopra potrà intervenire alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione della Pro Loco Galciana.

ART. 20 – ADESIONE ALL'U.N.P.L.I

La pro loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) attraverso l'U.N.P.L.I. Toscana, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

ART. 21 NORME FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme previste dal Codice civile e dal T.U.I.R..

Ubaldo Angelo Mannini



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1548
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 21/09/2022 REGISTRATO IL 23/09/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001548

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92045960488 PRO LOCO GALCIANA
ID. TELEMATICO: TZ622L001548000TK

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92045960488

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ADEGUAMENTO STATUTO AL RUNTS

